

■ ■
Phone +39(0)966.588640
Fax +39(0)966.588617
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



■
Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E JONIO E DELLO STRETTO

Piano Triennale
Anticorruzione e Trasparenza
2017 - 2019

INDICE

Paragrafo	Titolo	Pagina
	PREMESSA	
1.	OGGETTO E FINALITÀ	3
2.	DEFINIZIONE DI CORRUZIONE	7
3.	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	7
4.	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	10
5.	GESTIONE DEL RISCHIO	14
5.1	Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione.	15
5.2	Le aree di rischio obbligatorie	15
5.3	Modalità di valutazione delle aree di rischio	16
5.4	Identificazione dei rischi	16
6	ANALISI DEI RISCHI	17
6.1	Individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione.	18
7	MISURE DI CARATTERE GENERALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE	25
7.1	Rotazione dei dipendenti	25
7.2	Tutela del dipendente che segnala illeciti	26
7.3	Adozione di ulteriori misure per la tutela del whistleblower ex art. 51 della legge n. 190/2012	26
7.4	Conflitto di interessi	26
7.5	Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti - Mappatura dei procedimenti	27
7.6	Altre misure specifiche in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, come da determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015	28
8	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	29
8.1	Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	33
8.2	Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi	33
8.3	La mappatura dei processi anche in materia di trasparenza	34
8.4	Accesso Civico	35
8.4.1	Procedimento in caso di accesso civico	35
9	CODICE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI DELL'AUTORITÀ PORTUALE	35
9.1	Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice	39
9.2	Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento	39
10	DISPOSIZIONI FINALI	39

PREMESSA

Il P.T.P.C rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo.

Il P.T.P.C. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi, risolvendosi in uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

In attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 116 del 3/8/2009, è stata adottata la Legge n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia.

Tale Legge prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga un piano nazionale anticorruzione, attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale e nell'ambito del quale devono essere previste le linee guida cui ciascuna pubblica amministrazione deve attenersi nell'adottare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.

A seguito della predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013 con delibera n. 72/2013 nel quale sono state individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale il suddetto Dipartimento ha previsto che ciascuna pubblica amministrazione debba adottare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTAT) entro il 31 gennaio di ogni anno.

Con riferimento alle modalità applicative della Legge Anticorruzione alle Autorità Portuali sono sorti immediatamente dubbi: infatti, in relazione agli adempimenti previsti in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle autorità portuali, merita un breve cenno la problematica sulla natura giuridica di tali enti per i quali, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro del personale, la L. 84/94 esclude l'applicazione alle autorità portuali delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (sul pubblico impiego).

La natura pubblicistica delle autorità portuali ha ingenerato negli anni dubbi e perplessità sull'inquadramento del personale e sulla natura del rapporto di lavoro; dubbi peraltro particolarmente significativi e impattanti per i riflessi che da una interpretazione piuttosto che da un'altra derivano per l'intera attività amministrativa, contabile, fiscale e tributaria dell'Ente.

Ad oggi, i punti acquisiti - alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti - e condivisi, oltre che da Assoporti, anche dai Ministeri vigilanti, sono i seguenti:

- 1) la natura del datore di lavoro-autorità portuale è pubblicistica, essendo la medesima autorità ente pubblico non economico nazionale;
- 2) l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con il personale è di natura privatistica e dunque va ricondotto alle rilevanti norme del codice civile e del CCNL di riferimento; ciò anche prima dell'instaurazione del rapporto (ossia nella fase delle procedure connesse al reclutamento);
- 3) per tutto quanto attiene all'attività amministrativa dell'Ente, l'autorità portuale è soggetta alle normative vigenti per tutte le pubbliche amministrazioni;
- 4) per tutto quanto previsto per le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/01, con riferimento alle

materie direttamente riconducibili al rapporto di lavoro del personale dipendente dell'autorità portuale, le specifiche norme applicabili al pubblico impiego, non direttamente applicabili ai dipendenti delle autorità portuali, assumono valore di principio generale e di riferimento in grado di ispirare l'azione anche di tali enti nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali verso l'adozione di analoghe misure organizzative, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e di efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa posta in essere per tutta la P.A.

Orbene, a seguito della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisita agli atti di questa Autorità Portuale il 28/01/2014 prot. n. 1004, si è dunque proceduto all'elaborazione e adozione del "Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2014-2016" approvato con il Decreto n. 15/2014 del 13/02/2014. Lo stesso è stato aggiornato ed approvato dapprima con il Decreto n. 42/2015 del 21/05/2015.

Successivamente è stato elaborato ed adottato "Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2016-2018" approvato con il Decreto del Commissario Straordinario n. 16/16 del 29.01.2016, avendo come riferimento costante il Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015.

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Anac ha provveduto alla approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute di recente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

Ci si riferisce, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici, oltre che dal D.lgs. 175/2016 recante T.U. in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Altro punto di riferimento nella redazione del presente piano sono le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" di cui alla delibera n. 1310 approvata in via definitiva nell'adunanza del 28 dicembre 2016.

Infatti, l'Anac, nell'ambito di redazione del PNA 2016, si era riservata al riguardo la predisposizione di apposite linee guida in materia di trasparenza, oggi trasfuse nella delibera n. 1310 del 28.12.2016.

Come anticipato, il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della

competenza all'irrogazione delle stesse. Le citate Linee guida, di cui alla delibera n. 1310 del 28.12.2016, come indicato nel PNA 2016, hanno l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati.

La Legge 28 gennaio 1994 n. 84, sul riordino della legislazione in materia portuale, ha previsto al ricorrere di determinati presupposti ibi enucleati, l'istituzione delle Autorità portuali, enti aventi personalità giuridica pubblica – rientranti tra gli enti pubblici non economici nazionali - sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dotati di autonomia finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dalla legge.

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata istituita con D.P.R. 16 luglio 1998, in attuazione dell'art. 6, comma 8 della Legge n. 84/94 soprarichiamata.

Con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, rubricato "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", il legislatore ha ridisegnato il sistema portuale prevedendo la istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP).

L'AdSP è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.

Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico.

Gli atti adottati in attuazione della superiore disposizione sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per il Presidente dell'AdSP e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP è assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6.

L'AdSP svolge funzioni di a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6 -bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorità di sistema portuale

sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

L'AdSP è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

Sulla scorta della nuova disciplina, gli organi dell'Autorità di Sistema Portuale sono:

a) il Presidente; b) il Comitato di gestione (CG); c) il Collegio dei revisori dei conti.

Alle Autorità di sistema portuale sono assegnati compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti. L'autorità Portuale di Gioia Tauro provvede: alla realizzazione delle opere in porto, compresi i lavori di escavo e dragaggio; alla redazione del Piano Regolatore Portuale (PRP) individuando le diverse aree operative; alla redazione del Piano Operativo Triennale (POT) per gli indirizzi di programmazione e di sviluppo; al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni e al controllo dei servizi portuali; all'affidamento in concessione a soggetti privati delle aree e delle banchine per lo svolgimento delle attività terminalistiche nei vari settori merceologici; al rilascio delle autorizzazioni per poter svolgere le proprie attività all'interno del porto alle imprese portuali; alla promozione nel mondo del porto, organizzando e partecipando a iniziative promozionali.

L'Autorità di Sistema Portuale ha individuato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del Segretario Generale ovvero, qualora lo stesso non sia stato nominato od il designato ricopra un incarico all'interno dell'Ente, incompatibile con tale figura, in altro soggetto dipendente di idonea competenza.

Si precisa per mero tuziorismo che il presente Piano necessiterà di ulteriori adeguamenti che saranno, giocoforza, conseguenti al processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche cui la delega di cui alla l. 124/2015 ha dato abbrivio, nell'ambito del quale si inquadra anche la citata riforma dei porti e del sistema portuale e che, non appena il Ministero delle Infrastrutture procederà alla nomina del Presidente ed alla estensione della circoscrizione territoriale di competenza ad altri ambiti non solo territoriali, ad oggi non ricadenti sotto l'egida di questa Autorità Portuale, si provvederà alla conseguenziale e necessaria rivisitazione del presente piano.

1. OGGETTO E FINALITÀ.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" l'Autorità Portuale di Gioia Tauro adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione (Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017 -2019) con la funzione di:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della Legge, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti dell'Autorità;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- g) fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e individuare le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.

Il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza si presenta non come un'attività compiuta con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono, come già a suo tempo affermato dalle Linee di indirizzo del Comitato ministeriale di cui al D.P.C.M. 16 gennaio 2013 "via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione".

2. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE.

Per quanto riguarda il campo di azione della legge, la legge non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata dal codice penale da ultimo oggetto di modifica ad opera della legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha previsto innalzamenti importanti delle pene edittali in origine previste, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il codice penale - titolo II - dei delitti contro la pubblica amministrazione capo I - dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - prevede infatti diverse ipotesi di corruzione o di condotte che integrano fattispecie delittuose sintomatiche di mala gestio del potere amministrativo affidato al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio:

Art. 314. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o

comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 317. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317-bis. Pene accessorie

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo

Art. 321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

Art. 322-ter. Confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il

reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Art. 322-quater - Riparazione pecuniaria

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 323. Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 323-bis. Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis, e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

In altra sede afferente i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, si ritiene opportuno segnalare l'art. 346 bis, rubricato "traffico di influenze illecite" a mente del quale, in un'ottica di tutela della P.A. dal mercimonio diretto o indiretto delle pubbliche funzioni o dei poteri e nell'indebito sfruttamento degli stessi, "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio

patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, c.d. "Convenzione di Merida", ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110.

H

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente è il Segretario Generale ovvero, qualora lo stesso non sia stato nominato od il designato ricopra un incarico all'interno dell'Ente incompatibile con tale figura, un altro soggetto dipendente di idonea competenza.

In tale ipotesi, in attuazione del punto 5.2. del PNA 2016, la nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale dovrà essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente. Poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Parimenti, il RPCT deve essere un soggetto che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. Alla luce di quanto sopra è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del RPCT, compatibilmente con i vincoli posti dal legislatore in materia di dotazione organica.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predisponde ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone al Presidente dell'Autorità per l'approvazione.

Il Piano verrà trasmesso non appena verrà implementata la piattaforma di riferimento all'ANAC e pubblicato, *medio tempore*, in attesa che l'Autorità Nazionale Anticorruzione provveda alla creazione di sistema telematico di trasmissione, sul sito internet dell'Autorità Portuale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competono le seguenti attività e funzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (il Presidente dell'Autorità);
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione su proposta dei dirigenti dell'Autorità;
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a) della Legge);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a) della Legge);
- verificare, d'intesa con i dirigenti dell'Autorità, l'effettiva rotazione - ove possibile - degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b), della Legge);
- vigilare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), della Legge);

- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web dell'Autorità una relazione, secondo le tabelle predisposte dall'ANAC, recante i risultati dell'attività (art. 1, comma 14 della Legge);
- ove si riscontrino dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

In capo al Responsabile incombono le seguenti responsabilità sancite dalla Legge n. 190/2012:

- in caso di commissione, all'interno dell'autorità, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine dell'Autorità, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge e di aver osservato le prescrizioni di cui ai successivi commi 9 e 10;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

I Dirigenti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro:

- partecipano al processo di gestione del rischio nell'ambito delle Aree e dei Settori di rispettiva competenza;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale, ove possibile, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- coadiuvano il RPC nell'attività di vigilanza e prevenzione del rischio corruttivo, attraverso la rendicontazione dallo stesso richiesta ai fini del monitoraggio e della mappatura dei processi;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento, verificano le ipotesi di violazione, segnalando le fattispecie al Segretario Generale, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Il Responsabile della trasparenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, individuato nella figura del Segretario Generale, svolge le funzioni

- indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- nonché di Responsabile della Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), come da previsioni di cui al PNA 2016.

4. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ruolo strategico della formazione

La centralità della formazione è affermata già nella legge 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). La formazione fin qui svolta ha risentito delle scarse risorse messe a disposizione dall'amministrazione, ma è assolutamente necessario portare avanti, come da prescrizioni di cui al presente piano, un intervento più incisivo, relativamente alla individuazione delle categorie dei destinatari, alla responsabilizzazione sulla scelta dei soggetti da formare e su cui investire prioritariamente ed infine in relazione ai contenuti.

La scelta formativa che, con tale piano si vuole ulteriormente implementare, in prosecuzione con le attività svolte sotto l'egida del Piano precedente, ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Al riguardo, ciascun dirigente entro la data del 28 febbraio di ciascun anno, provvederà a segnalare al Responsabile della Prevenzione della corruzione:

- con criteri di rotazione che tengano conto delle reali esigenze d'ufficio, i dipendenti per i quali procedere alla erogazione della formazione di anticorruzione;
- i contenuti che la formazione dovrà avere, con riferimento all'area di appartenenza;
- le ore o le giornate da dedicare,

consentendo al Responsabile della Prevenzione della corruzione di individuare i canali e gli strumenti di erogazione.

Tale percorso di formazione dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

A tal fine, Sono individuate, pertanto, le seguenti tematiche afferenti l'attività di formazione volta alla specifica prevenzione del rischio corruttivo delle aree a rischio:

- procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- procedure relative a concessioni demaniali marittime;
- disciplina penalistica in materia di reati contro la pubblica amministrazione;
- legge 190/2012, nonché gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa.

I dipendenti, così come individuati, che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Il programma relativo alla formazione dovrà quindi obbligatoriamente prevedere un percorso formativo per la prevenzione della corruzione anche per l'anno 2017.

Si rammenta che la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione - in cui rientra anche l'obbligo formativo - previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei singoli Dirigenti degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

5. GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione.

Il processo di gestione del rischio, come nella fase di elaborazione del precedente piano, si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
2. valutazione del rischio;
3. trattamento del rischio.

5.2 Le aree di rischio obbligatorie

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come confermate dal Piano nazionale anticorruzione 2016, con riferimento a quelle già enunciate con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi, sono le seguenti:

- A) Area acquisizione e progressione del personale
 1. Reclutamento
 2. Progressioni di carriera
 3. Conferimento di incarichi di collaborazione
- B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
 3. Requisiti di qualificazione
 4. Requisiti di aggiudicazione
 5. Valutazione delle offerte
 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
 7. Procedure negoziate
 8. Affidamenti diretti

9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

5.3. Modalità di valutazione delle aree di rischio

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

5.4. Identificazione dei rischi

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione.

L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei Dirigenti per l'area di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione.

I rischi individuati sono descritti nelle successive tabelle.

6. ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

Al fine di definire le priorità e le modalità di intervento relative alle attività con elevato rischio di corruzione si definiscono i seguenti gradi di rischio delle attività:

BASSO rischio:

- Attività a bassa discrezionalità;
- Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali;
- Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attività inferiore in media a € 1.000,00;
- Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone;
- Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno;
- Rotazione dei funzionari dedicati all'attività;
- Monitoraggio e verifiche annuali;

MEDIO rischio:

- Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di principio, ridotta pubblicità, ecc.);
- Controlli ridotti;
- Valore economico tra € 1.000,00 ed € 10.000,00 o, comunque, modesta gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo;
- Bassa rotazione dei funzionari dedicati;
- Monitoraggio e verifica semestrale;
- Definizione di protocolli operativi o regolamenti;
- Implementazione misure preventive;

ALTO rischio:

- Attività ad alta discrezionalità;
- Valore economico superiore ad € 10.000,00 o, comunque, elevata gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo;

6.1 Individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione.

Nell'ambito della L. 190/2012, sono individuate, nello specifico dall'art. 1, comma 53, le attività a maggior rischio di infiltrazioni mafiose che, in quanto tali, sono sottoposte ad una più attenta osservazione al fine di individuare presunte irregolarità:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Ai sensi del Piano nazionale anticorruzione 2016, che conferma le statuizioni già enunciate nell'ambito del PNA 2013 e nell'Aggiornamento 2015 al PNA, per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi, come sopra anticipato, rientrano tra le aree di rischio comuni ed obbligatorie:

Aree	Sintomi di eventuale patologia corruttiva	Misure previste
<p>A) Area: acquisizione e progressione del personale</p> <p>1. Reclutamento;</p> <p>2. Progressioni di carriera;</p> <p>3. Conferimento di incarichi di collaborazione;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 	<p>Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000).</p> <p>Reclutamento tramite prove selettive pubbliche ad eccezione dei casi previsti dall'art. 2 del CCNL dei Lavoratori dei Porti 01 gennaio vigente (nota aggiuntiva per le Autorità Portuali) nel rispetto di quanto previsto dal decreto presidenziale n.25/12 del 15 marzo 2012 criteri aziendalmente stabiliti.</p> <p>Rotazione nella composizione delle commissioni.</p> <p>Fissazione dei criteri di</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 	<p>valutazione delle prove scritte stabiliti prima che le stesse siano effettuate.</p>
<p>B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del crono programma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 	<ul style="list-style-type: none"> - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni; - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; 	<p>Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000).</p> <p>Pubblicazione sul sito web istituzionale: della struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate (e gli altri adempimenti previsti dall'art. 1 c. 32 - 33 Legge 190/2012).</p> <p>Rispetto dei criteri e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza (art. 1 c. 37 legge 190/2012).</p> <p>Divieto di frazionamento delle prestazioni di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica</p>

	<p>- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</p>	<p>Rotazione dei componenti delle commissioni di gara.</p> <p>Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, verifica accurata della sussistenza delle condizioni e limitazioni indicati dal Dlgs. 50/2016;</p> <p>Sviluppo delle varianti che si rendessero necessarie, a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni e con le modalità indicate.</p> <p>Variante da segnalare ai sensi dell'art. 37 del D.L.90/2014 all'ANAC ed eventuale applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.</p>
<p>C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i></p> <p>2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p> <p>3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> e a contenuto vincolato</p> <p>4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</p> <p>5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i></p> <p>6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> e nel contenuto</p>	<p>- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a benefici;</p> <p>- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per lo svolgimento di attività in ambito portuali).</p>	<p>Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000).</p> <p>Procedimenti demaniali conseguenti ad un'istanza sono conclusi mediante l'adozione di un provvedimento espresso.</p> <p>Se si ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, l'Autorità Portuale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (art. 1 c. 38 della legge</p>

		<p>190/2012).</p> <p>Applicazione delle normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 153/2014.</p> <p>Per le istanze di nuova concessione, si garantisce l'evidenza pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul sito dei Comuni interessati e/o su quotidiani a tiratura locale/nazionale.</p> <p>È inoltre previsto il coinvolgimento del Comitato di Gestione, secondo il riparto di competenze previsto dalla legislazione di settore; il parere del Comitato di Gestione consta dal relativo verbale di seduta; la delibera viene pubblicata sul sito internet istituzionale.</p> <p>Per le istanze presentate da precedenti concessionari, si garantisce l'evidenza pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. È inoltre previsto che il Comitato di Gestione esprima il proprio parere.</p> <p>Approvazione in conferenza dei servizi dei progetti presentati.</p>
<p>D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an</p> <p>2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato</p>	<p>- riconoscimento indebito di indennità di mancato avviamento al lavoro temporaneo portuale;</p> <p>- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici;</p> <p>- Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di concessioni</p>	<p>Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000).</p> <p>Procedimenti demaniali</p>

<p>3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato</p> <p>4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</p> <p>5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</p> <p>6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</p>	<p>demaniali;</p> <p>- Mancato rispetto di norme nazionali e comunitarie nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di imprese per operazioni e servizi portuali ;</p>	<p>conseguenti ad un'istanza sono conclusi mediante l'adozione di un provvedimento espresso.</p> <p>Se si ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, l'Autorità Portuale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (art. 1 c. 38 della legge 190/2012).</p> <p>Applicazione delle normative antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 così come modificato dal D. lgs. 153/2014.</p> <p>Per le istanze di nuova concessione, si garantisce l'evidenza pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul sito dei Comuni interessati e/o su quotidiani a tiratura locale/nazionale.</p> <p>E' inoltre previsto il coinvolgimento del Comitato di gestione, secondo il riparto di competenze previsto dalla legislazione di settore; il parere del Comitato di gestione consta dal relativo verbale di seduta; la delibera viene pubblicata sul sito internet istituzionale.</p> <p>Per le istanze presentate da precedenti concessionari, si garantisce l'evidenza pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. È inoltre</p>
---	--	--

		<p>previsto che il Comitato di gestione esprima il proprio parere.</p> <p>Approvazione in conferenza dei servizi dei progetti presentati.</p>
--	--	---

Atti che vengono rilasciati dall'Autorità

Attività	Tipologia	Livello di Rischio Potenziale	Misure previste per la riduzione del rischio	Livello di Rischio Residuo
Concessioni demaniali marittime portuali	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	<p>Il funzionario incaricato conduce l'istruttoria;</p> <p>Il dirigente di settore verifica il rispetto dei tempi e la regolarità dell'istruttoria;</p> <p>Il Comitato di Gestione esprime il parere obbligatorio;</p> <p>Il Presidente emana il provvedimento;</p> <p>Il Segretario Generale sovrintende al regolare andamento della struttura e controfirma l'atto finale</p> <p>(pluralità di soggetti coinvolti)</p>	BASSO
Autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della L. 84/94 di durata fino a 4 anni	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	<p>Il funzionario incaricato conduce l'istruttoria;</p> <p>Il dirigente di settore verifica il rispetto dei tempi e la regolarità dell'istruttoria;</p> <p>Il Comitato di Gestione esprime il parere obbligatorio;</p> <p>Il Presidente emana il</p>	BASSO

			<p>provvedimento finale;</p> <p>Il Segretario Generale sovrintende al regolare andamento della struttura e controfirma l'atto finale;</p> <p>(pluralità di soggetti coinvolti)</p>	
<p>Autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della L. 84/94 di durata oltre i 4 anni</p>	<p>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> e nel contenuto ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	ALTO	<p>Il funzionario incaricato conduce l'istruttoria;</p> <p>Il dirigente di settore verifica il rispetto dei tempi e la regolarità dell'istruttoria;</p> <p>Il Comitato di Gestione delibera il rilascio del provvedimento finale;</p> <p>Il Presidente emana il provvedimento finale;</p> <p>Il Segretario Generale sovrintende al regolare andamento della struttura e controfirma l'atto finale;</p> <p>(pluralità di soggetti coinvolti)</p>	BASSO
<p>Autorizzazioni di cui all'art. 68 c.n.</p>	<p>Provvedimenti amministrativi non discrezionali nell'<i>an</i> e nel contenuto ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	BASSO	<p>Il funzionario incaricato conduce l'istruttoria;</p> <p>Il dirigente di settore verifica il rispetto dei tempi e la regolarità dell'istruttoria;</p> <p>Il Presidente o, su delega di questo, il Segretario Generale rilascia l'autorizzazione.</p>	BASSO
<p>Gare di appalto</p>	<p>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> e nel contenuto</p>	ALTO	<p>Pluralità di soggetti coinvolti Presidente e Comitato di Gestione (POT) RUP, Progettista, Dirigente di settore, Segretario Generale;</p> <p>Frequente sottoposizione, ad</p>	BASSO

			istanza di parte, al giudizio degli organi di Giustizia Amministrativa;	
Esecuzione dei lavori forniture e servizi (Varianti in corso d'opera, concessioni di termini supplementari, modalità di redazione della contabilità e liquidazione dei SAL)	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Pluralità di soggetti coinvolti: Presidente, RUP, Progettista, Direttore dei lavori o Direttore di Esecuzione del Contratto, Dirigente di settore, Segretario Generale, Collaudatore	BASSO
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative.	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell' <i>an</i> e nel contenuto ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ALTO	Ampliamento dei soggetti coinvolti: si procede ad affidamento diretto previa proposta del funzionario quadro incaricato che redige apposita relazione circa la necessità di procedere ad affidamento diretto. Il dirigente di settore condivide la proposta e la sottopone alla firma del Presidente previo visto del Segretario Generale.	BASSO

7. MISURE DI CARATTERE GENERALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

7.1 Rotazione dei dipendenti.

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La *ratio* delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

In attesa di specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in seguito, ed all'esito della implementazione dell'organico di questo Ente, l'Autorità, compatibilmente con l'attuale dotazione organica e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione, ove possibile, siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di gara e di concorso.

La rotazione non si applicherà per le figure infungibili. Sono dichiarate infungibili quelle figure per le quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistici e/o di particolari abilitazioni possedute da una sola unità lavorativa, non altrimenti sostituibile.

7.2 Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, si procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico dell'ufficio nel quale presta servizio il dipendente che potrebbe essere coinvolto. Il superiore gerarchico procederà con le modalità sopra descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

7.3 Adozione di ulteriori misure per la tutela del whistleblower ex art. 51 della legge n. 190/2012

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve informare prontamente dell'accaduto il responsabile di prevenzione della corruzione all'indirizzo di posta elettronica fornito a tutto il personale dipendente.

Quest'ultimo valuterà se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- 1) al dirigente/funzionario responsabile di area sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione, il quale provvederà a valutare tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- 2) e comunque al Segretario generale per i procedimenti di propria competenza, per valutare la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Al dipendente discriminato è riconosciuta, altresì, la possibilità di agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione eventualmente inadempiente ai superiori obblighi per ottenere:

- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino immediato della situazione precedente;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

7.4 Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'Autorità rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un

vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l'Autorità.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio responsabile.

Ai fini del rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, vengono fornite le schede per le relative dichiarazioni: le autodichiarazioni rese sono assoggettate a verifica a campione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

Ai fini dell'autorizzazione per il dipendente a svolgere un incarico retribuito, lo stesso dovrà formulare richiesta scritta al Segretario Generale dell'Ente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale la prestazione per cui chiede l'autorizzazione sarà svolta, l'oggetto della attività, il periodo di svolgimento, l'importo lordo previsto o presunto del compenso, la natura occasionale o meno di tale incarico, con la dichiarazione che la suddetta attività non è pregiudizievole in alcun modo al regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali; che la stessa è svolta in orario diverso da quello previsto dal proprio datore di lavoro, al di fuori dei locali dell'Ente e non comportante l'utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Autorità Portuale.

La dichiarazione dovrà avere, altresì, ad oggetto la insussistenza di cause di incompatibilità di diritto e di fatto con le attività svolte alle dipendenze dell'Ente, e che l'incarico in questione non comporta una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Autorità Portuale.

Il Segretario Generale si determinerà in ordine al rilascio o meno della autorizzazione, sentito il Dirigente dell'area di appartenenza del dipendente che ne fa richiesta.

7.5 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti - Mappatura dei procedimenti

I Dirigenti dell'Autorità provvedono, con cadenza almeno trimestrale, al monitoraggio periodico del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di loro competenza.

Ogni dirigente aggiorna, di concerto con il Segretario Generale, il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che i Dirigenti dell'Autorità provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

Nell'ambito delle procedure di monitoraggio, si provvederà alla mappatura dei processi.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente per fini diversi, assumendo carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma, in termini di obiettivi da perseguire, anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

Al riguardo, vengono adottate le seguenti misure:

- il RPC richiederà a tal fine che ogni Dirigente per l'area di il RPC richiederà una rendicontazione trimestrale da parte dei Dirigenti di ogni Area dei procedimenti amministrativi avviati, con indicazione della data e del numero di protocollo della istanza e degli adempimenti posti in essere per darvi seguito, cristallizzando per il periodo di riferimento lo stato di avanzamento del procedimento medesimo;
- il dirigente dell'area di competenza provvederà ad una mappatura attraverso diagrammi di flusso del procedimento allo stato della richiesta, da pubblicarsi nel sito istituzionale, in sottosezioni divise per aree, per garantire il controllo da parte dell'interessato ed in generale dell'utenza dei tempi procedurali, del loro rispetto e dello stadio di avanzamento del procedimento medesimo;
- I Dirigenti provvederanno ai seguenti adempimenti con accuratezza ed eshaustività nei termini fissati, avendo cura di comunicare gli eventi significativi intervenuti dopo l'ultima richiesta di monitoraggio, per l'aggiornamento tempestivo della mappatura e per la sua successiva pubblicazione;
- i Dirigenti provvederanno a rendicontare al RPC con report finale l'attività di monitoraggio compiuta nell'anno di riferimento, entro il 30 novembre, in vista della redazione della relazione annuale da pubblicare nel sito istituzionale entro il 15 dicembre di ogni anno o nei termini indicati dall'ANAC.

7.6 Altre misure specifiche in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, come da determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015

In data 03/08/2007, con n. rep. 58070, l'Autorità Portuale, in qualità di unico socio, ha costituito una società a responsabilità limitata sotto la denominazione Gioia Tauro Port Security S.r.l., alla quale con decreto presidenziale n. 63/2007 del 02/11/2007, è stato affidato in regime di *house providing*, il servizio di sicurezza portuale nell'ambito delle parti comuni del porto di Gioia Tauro, affidamento cristallizzato con il contratto, repertorio n. 9/2009 in data 13/03/2009.

Orbene, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'Anac ha dettato le linee guida per l'estensione degli obblighi discendenti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alle società ed agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, attraverso disposizioni che, nella materia che ci occupa, intervengono in un quadro normativo già di per sé particolarmente complesso, il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, oggi solo in parte risolte a seguito della modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013.

In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Occorre muovere dallo spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici: il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione e sulla trasparenza anche il suddetto rischio attraverso il rafforzamento dei presidi anticorruzione con la introduzione di apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

In data 25.01.2016, l'Assemblea ordinaria della Gioia Tauro Port Security ha provveduto alla ratifica della determina n. 41/15 del 30.12.2015 a mezzo della quale l'Amministratore Unico, su richiesta della Autorità Portuale di Gioia Tauro, in esecuzione delle determinazioni ANAC n. 8/15 e n. 12/2015, ha provveduto ad individuare in seno all'organico della Società un dipendente, dotato di idonee competenze, da preporre all'Ufficio di Responsabile della

prevenzione della corruzione per la Gioia Tauro Port Security e di Responsabile per la Trasparenza.

Sulla scorta della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché della determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, che, nel prendere atto di un quadro normativo di per sé particolarmente complesso, il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, ha dettato linee guida per la estensione anche alle società controllate ed a partecipazione pubblica, ivi comprese le società *in house providing*, delle misure previste dalle norme per la prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012, l'Amministratore Unico, tenuto conto che la società è priva di dirigenti e che l'A.U., legale rappresentante della società *in house providing*, esercita poteri gestionali che rendono incompatibile l'esercizio della attività connessa al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, con la determina sopracitata ha individuato le figure previste dalla normativa tra il personale in forza alla Gioia Tauro Port Security S.r.l., attribuendole ad un dipendente, il quale provvederà nei termini a tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento.

Questo piano verrà aggiornato non appena interverranno determinazioni al riguardo da parte dell'ANAC, tenuto conto che il PNA 2016 è stato approvato prima dell'entrata in vigore del T.U. in materia di società pubbliche.

In relazione alle misure definite per la prevenzione della corruzione afferenti alle funzioni svolte e alla capacità organizzativa della Gioia Tauro Port Security, sono state dettate misure in tema di individuazione e gestione dei rischi, di sistema di controlli, di codice di comportamento, di trasparenza, di inconfiribilità e di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per eventuali (se verranno previsti) incarichi dirigenziali, di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, di formazione in materia, di tutela del dipendente, di rotazione o misure alternative e di monitoraggio.

Al riguardo, il RPC dell'Autorità Portuale vigilerà in relazione all'osservanza ed al rispetto dei superiori adempimenti, attraverso il monitoraggio trimestrale dell'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché Responsabile per la Trasparenza della Gioia Tauro Port Security S.r.l. con richiesta, nel suddetto termine, di una relazione - report dalla quale dovranno emergere tutte le azioni e le misure adottate nel considerato periodo di riferimento per garantire, con interventi concreti, il rafforzamento dei presidi anticorruzione e il rispetto della normativa in tema di trasparenza. A titolo esemplificativo, la richiesta, relativa all'arco temporale considerato, riguarderà:

- la verifica di eventi corruttivi o potenzialmente tali e le azioni adottate;
- effettuazione degli interventi previsti dal piano per monitorare e gestire il rischio ed i relativi esiti;
- adozione ed adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013 con le prescritte pubblicazioni nella sezione "Società Trasparente".

8. TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Ogni amministrazione adotta, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, nel quale indica le iniziative previste al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità oltre allo sviluppo della cultura dell'integrità. Tale Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative atte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, nel fermo convincimento che il rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura della legalità, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della

corruzione: oggi più che mai sulla scorta del PNA 2016.

Ai fini della redazione della presente sezione del Piano si è tenuto conto sempre della Legge 6 novembre 2012, n. 190 – entrata in vigore il 28 novembre 2012 - recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – emanato dal Governo in attuazione della specifica delega contenuta nella suddetta L. 190/12 – in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stata valorizzata la finalità della stessa quale strumento per la realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino, oltre che delle indicazioni di cui al PNA 2016 e della deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni.

Infatti, l'Anac, nell'ambito di redazione del PNA 2016, si era riservata al riguardo la predisposizione di apposite linee guida in materia di trasparenza, oggi trasfuse nella propria delibera recante n. 1310 del 28.12.2016.

Come anticipato, il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse. Le citate Linee guida, di cui alla delibera n. 1310 del 28.12.2016, come indicato nel PNA 2016, hanno l'obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.

Sulla scorta delle indicazioni contenute da ultimo nelle citate linee guida di cui alla determinazione n. 1310 del 28.12.2016, si provvede, pertanto, ad aggiornare ed adeguare l'azione amministrativa dell'Ente provvedendo al riguardo a conformare questo piano alla nuova disciplina recata nel d.lgs. 97/2016 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» alla luce delle indicazioni dell'ANAC.

Si precisa che gli obiettivi ivi contenuti sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro definita nel Piano Operativo Triennale e negli altri documenti di programmazione, oltre che dalle indicazioni ministeriali e sulla scorta delle recenti determinazioni assunte in merito dall'ANAC.

Infatti, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013, individuando i destinatari degli obblighi di trasparenza che sono, ora, ricondotti a tre categorie di soggetti.

Nell'ambito del punto 1), rientrano le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1).

Per le Autorità portuali, si osserva, come sopra anticipato, che il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»,

adottato successivamente al d.lgs. 97/2016 ha previsto la loro trasformazione in Autorità di Sistema Portuale (AdSP) aventi natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria (art. 6, co. 5, l. 84/1994). Stante dunque la natura giuridica di enti pubblici non economici, alle autorità portuali si applicano, come già previsto in precedenza, i principi di cui alla disciplina prevista per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001.

In tale sezione del PTPCT sulla trasparenza, trattandosi di atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno dell'Ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, si procederà ad individuare i soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione, secondo uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013.

In tale sezione pertanto, attesa la possibilità - di cui alle citate linee guida - di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, si provvederà in tal senso.

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto sull'art. 12 del d.lgs. 33/2013, integrando il contenuto degli obblighi di pubblicazione con nuovi dati.

In particolare, l'art.12, co. 1, oltre a quanto già previsto in precedenza, dispone la pubblicazione di ogni atto - sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione/ente e i codici di condotta.

Con un'ulteriore modifica l'obbligo di pubblicazione è stato esplicitamente esteso: a) ai Piani triennali di prevenzione della corruzione e delle trasparenza nonché alle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle contenute nei modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dai soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni e indicati all'articolo 2-bis, co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; ciò in coerenza con quanto dispone il nuovo testo della legge n. 190 del 2012, art. 1, co. 2-bis, ove all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione prevista per le p.a. corrisponde l'adeguamento dei MOG 231 da parte delle società e degli altri enti di diritto privato, ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza; b) ai documenti di programmazione strategico-gestionale propri di ogni ente, c) agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione, ove esistenti.

Tale programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'Ente medesimo.

Il Responsabile per la trasparenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, individuato nella persona del Segretario Generale, parimenti responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché di segnalazione al Presidente ed all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, quali il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, di adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

Lo stesso provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; in relazione alla loro gravità, rileva i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al Presidente dell'Autorità Portuale, anche ai fini dell'attivazione

delle altre forme di responsabilità, e all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Responsabile provvede a organizzare, coordinare, controllare e vigilare tutte le attività riguardanti gli adempimenti in materia oltre che di corruzione, secondo il relativo Piano di prevenzione, anche quelli in materia di trasparenza amministrativa; in particolare potrà costituire gruppi di lavoro tra il personale dipendente anche ai fini dell'elaborazione dei documenti di programmazione previsti e/o dei loro aggiornamenti; eseguire controlli, anche a campione e formulare eventuali rilievi; verificare l'esecuzione delle azioni di allineamento ai rilievi formulati; procedere al monitoraggio del presente programma.

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Autorità Portuale avverrà con modalità, ove possibile, decentrata.

L'attività riguarderà infatti tutti i Dirigenti, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

I dirigenti rispondono sotto la loro diretta responsabilità:

- degli obblighi di pubblicazione e del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa;
- dell'integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali in possesso dell'Autorità Portuale.

I Dirigenti sono tenuti dunque a garantire che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi tempestivamente pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto, e corredati degli allegati costituenti parti integranti e sostanziali;
- riportanti l'indicazione della loro provenienza.

Tali documenti dovranno essere pubblicati utilizzando file in formato Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe pdf, *et similia*

Essi dovranno altresì restare pubblicati per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno.

Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Ai sensi dell'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

L'ANAC si è riservata di adottare indicazioni al riguardo, a seguito dell'implementazione dei nuovi obblighi e del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato.

Ciascun Dirigente individua all'interno della area di rispettiva competenza i dipendenti cui è stato assegnato il compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione previsti.

I Responsabili degli uffici dell'Autorità Portuale, o loro collaboratori, incaricati dai Dirigenti per l'aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, saranno oggetto di appositi corsi di formazione.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Ente www.portodigioiatauro.it un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione delle Aree/Uffici.

L'Autorità Portuale in conformità al D.lgs. 33/13, è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

8.1 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Responsabile della trasparenza esercita la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato, nell'ambito dei compiti che la L. 84/94 prevede, segnatamente all'art. 10, in capo al Segretario Generale, nell'attività di monitoraggio del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, con riferimento nello specifico al rispetto degli obblighi di pubblicità e dei tempi procedurali, attraverso:

- appositi controlli a campione per la verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.lgs. 3/2013).
- la verifica trimestrale dei flussi informativi pubblicati.

Per ogni informazione pubblicata verranno verificate la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione: dell'esito delle suddette verifiche sarà dato apposito rilievo nella relazione annuale e se ne terrà debito conto in sede di aggiornamento annuale del presente Programma.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

8.2 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

L'art. 23, co. 1 del d.lgs 33 del 2013 è stato modificato dall'art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest'ultimo ha abrogato le disposizioni dell'art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera.

Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all'art. 1, co. 16, lett. a e d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, le linee guida ANAC di cui alla deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, sanciscono che tali obblighi devono ritenersi abrogati, ferma restando la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Parimenti, l'art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l'intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012.

Ancora, pur rilevando un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, l'Anac ha precisato che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC.

L'AUSA è stata istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cfr. Comunicati del Presidente AVCP del 16 maggio e del 28 ottobre 2013).

Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, questo Ente provvede ad attribuire entrambi i ruoli (RASA e RPCT) al Segretario Generale, con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

8.3 La mappatura dei processi anche in materia di trasparenza

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi, la ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'Autorità Portuale adotterà le seguenti misure, strettamente interconnesse al profilo della trasparenza:

- Accessibilità online dei processi di mappatura;
- in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari;
- Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti;

- Accesso Civico.

8.4 Accesso Civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Può essere formulata sul modulo appositamente predisposto e presentata: • tramite posta elettronica all'indirizzo: autoritaportuale@portodigioiatauro.it; • tramite posta ordinaria all'indirizzo: Autorità Portuale, Contrada Lamia 89013 Gioia Tauro; • tramite fax al n. 0966588617; • direttamente presso l'ufficio protocollo dell'Autorità Portuale.

8.4.1 Procedimento in caso di accesso civico

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.

Detto Dirigente, entro 20 giorni, pubblica nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione Trasparente", il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente ne dà comunicazione al Responsabile della Trasparenza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della Trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente, informa per iscritto il richiedente della già intervenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, o nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza non comunichi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente interessato può ricorrere direttamente al Presidente dell'Autorità Portuale, quale responsabile del potere sostitutivo, perché provveda alla pubblicazione secondo le medesime modalità previste nei 15 (quindici) giorni successivi ed alla conseguente comunicazione al richiedente della intervenuta pubblicazione.

A fronte dell'eventuale inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

9 Codice di comportamento per i dipendenti dell'Autorità Portuale

Ciascun dipendente dell'Autorità Portuale, ente pubblico non economico, è tenuto a:

- osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Autorità Portuale e della pubblica amministrazione in generale. Le prerogative ed i poteri pubblici sono esercitati

unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti;

- esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente;
- non chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- rifiutare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;
- non sollecitare per sé o per altri, regali o altre utilità;
- rifiutare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da un proprio subordinato, né dal coniuge, dal convivente, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado dello stesso. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, né a suoi parenti o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione. Ai fini del presente codice, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro;
- rifiutare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- comunicare tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. L'Autorità Portuale, nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente alle associazioni o alle organizzazioni. Il presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici o ai sindacati;
- astenersi dal costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni;
- non esercitare pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera al fine di costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni;
- informare per iscritto, all'atto dell'assegnazione dell'ufficio, il dirigente responsabile di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi more uxorio, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di

voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

- astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale, di individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;
- segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza;
- assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza totale previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati;
- astenersi dallo sfruttare o menzionare, nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione;
- astenersi, salvo giustificato motivo, dal ritardare l'adozione di decisioni di propria spettanza o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività di propria spettanza;
- utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;
- utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione e non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali, fatti salvi i casi d'urgenza;
- utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio;
- operare nel rapporto con il pubblico in modo palese fornendo ove richieste le proprie generalità;
- salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, operare nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, il dipendente deve indirizzare l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione;
- fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento;
- rispettare, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico;
- astenersi dal rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche;
- rispettare gli appuntamenti con i cittadini e rispondere senza ritardo ai loro reclami;
- astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione precisando, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo personale, quando ricorra tale circostanza. E' fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali;
- astenersi dall'assumere impegni o anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti;

- astenersi dal fornire informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusione fatte salve le ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
- osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informare il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

In aggiunta agli obblighi di cui sopra il dipendente che ricopra la qualifica di dirigente è tenuto a:

- svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico;
- comunicare all'amministrazione, prima di assumere le sue funzioni, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi more uxorio che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le prescritte informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;
- curare che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
- curare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
- assegnare l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione;
- affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione;
- fissare le riunioni che prevedono la presenza dei collaboratori tenendo conto delle flessibilità di orario accordate e dei permessi orari previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, assicurando la tendenziale conclusione delle stesse nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro;
- svolgere la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti;
- intraprendere con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito;
- segnalare tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria competente in caso di illecito amministrativo o penale. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante;
- difendere anche pubblicamente l'immagine dell'Autorità Portuale. Nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione;
- astenersi dal partecipare a procedure per la stipula di contratti di appalto, forniture, servizi, finanziamenti o assicurazioni, con imprese con le quali il dirigente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, fatti

salvi i regali d'uso consentiti, nel biennio precedente;

- astenersi dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio;
- concludere accordi o negozi ovvero stipulare contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, senza informarne preventivamente per iscritto l'Autorità Portuale;
- informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale qualora riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori;

9.1 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice contenuto nel presente piano integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel piano, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive; queste ultime, in particolare, nei casi, da valutare in relazione alla gravità della violazione delle disposizioni qualora concorrano a titolo esemplificativo la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio.
3. Si procede analogamente nei casi di recidiva negli illeciti, esclusi i conflitti meramente potenziali.

9.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al superiore gerarchico o funzionario responsabile dell'area o ufficio di appartenenza il quale provvede immediatamente a rimettere la pratica al Segretario Generale affinché, sussistendone i presupposti, avvii entro 5 giorni il procedimento di disciplinare; qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all'Autorità competente.

La competenza ad emanare eventuali pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in carica alla data della violazione.

10 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente, si fa richiamo, in quanto e per quanto applicabili alle Autorità portuali, alle norme vigenti in materia e, in particolare, alle disposizioni di cui alla L. 190/2012, al D.lgs. n. 33/2013, al D.lgs. n.39/2013 ed al D.P.R. n. 62/2013, nonché alle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

ING. SAVERIO SPATAFORA